

di negozi del debitore e si sostituirebbe a lui che è il miglior giudice dei propri interessi. O il debitore sa che il suo dissesto è tale da potere sperare un concordato preventivo favorevole ed allora fa la sua domanda; se invece non la fa, significa che il suo stato economico è tale che il concordato preventivo non lo affida di un risultato utile.

Quindi a me pare che con l'emendamento dell'onorevole Vigna si alteri la natura dell'azione della magistratura la quale in materia di diritto privato è sempre passiva, deve attendere la domanda dell'interessato e non può sostituirsi al privato per far valere i diritti di lui. Se il privato non fa la domanda per il concordato preventivo, la magistratura non gli si può sostituire. Al contrario esiste invece la domanda esplicita del creditore, che forse vanta un credito cospicuo e che chiede il fallimento del debitore, come volete che il magistrato sospenda l'azione intentata da questo creditore, danneggiandone gli interessi, e non decida sulla sua domanda? Sarebbe una specie di denegata giustizia.

Dovrà quindi il magistrato prima esaminare se la condizione economica del debitore sia tale da non poter continuare il normale andamento degli affari, e vedere se egli sia nello stato di cessazione di pagamenti o no affinché si possa decidere se il concordato preventivo sarà per lui vantaggioso o no.

Queste mi sembrano le ragioni per le quali l'emendamento dell'onorevole Vigna va al di là di quanto l'egregio collega si propone.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Pregherei l'onorevole Vigna di non insistere nel suo emendamento. Non potrei accettarlo. Anzitutto, dicendo che il tribunale può sospendere la dichiarazione di fallimento, non si modifica lo stato attuale, perchè il tribunale ha sempre facoltà di sospendere tale dichiarazione; inoltre l'emendamento, per lo scopo che si propone, sarebbe pericoloso, perchè darebbe modo al debitore, contro cui è stata inoltrata una domanda di fallimento, di rendere inefficace, di far sospendere, come notava l'onorevole Galluppi, un procedimento legalmente iniziato.

L'onorevole Vigna sa che la legge francese ha una disposizione per la quale si dà facoltà di presentare entro un certo termine dalla cessazione dei pagamenti il ricorso per

la liquidazione amichevole. È noto quali inconvenienti produce tale disposizione e che dai pratici è molto criticata.

Ma d'altra parte, l'onorevole Vigna dimentica anche quali sono i concetti ed i fini della legge. Noi vogliamo eccitare il debitore a farsi diligente e a presentare prima che arrivi agli ultimi estremi del dissesto la domanda del concordato. Inoltre, possono sapere i terzi, può sapere altri, se egli non lo prova, che il debitore si trovi nelle condizioni di meritare il beneficio di questo trattamento e che il dissesto non sia dovuto a cause per le quali gli dovrebbe essere negato?

E con ciò mi par di aver detto abbastanza per dimostrare che la Camera non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Vigna, altrimenti noi muteremmo l'indole dell'istituto.

L'onorevole Vigna poi mi ha domandato se i soci delle Società commerciali non costituite legalmente possono come singoli valersi del beneficio del concordato preventivo. Ciò dipenderà dalla loro condizione di commercianti o no.

La legge non provvede, non si occupa delle Società costituite di fatto, a' soci si applicano le norme del Codice di commercio.

Spero che l'onorevole Vigna non vorrà insistere nel suo emendamento.

Presidente. Onorevole Vigna, mantiene o ritira il suo emendamento?

Vigna. Io lo mantengo, la Camera farà quello che crede.

Sorani, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sorani, relatore. Onorevole Vigna, il beneficio del concordato preventivo, quale è regolato nel disegno di legge, è un beneficio eminentemente personale e soggettivo; è soltanto il debitore, se crede questa la via più conveniente per lui, che può domandarne l'applicazione. Se egli non lo crede del suo interesse, non può d'ufficio il tribunale sostituirglisi.

D'altra parte poi l'onorevole Vigna si persuade che il suo emendamento, in quanto si propone di dare facoltà al magistrato di sentirlo o non sentirlo in Camera di Consiglio prima di dichiarare il fallimento, nel Codice nostro già contemplato. Basta che egli si dia la pena di leggere l'articolo 688, nel quale è contemplato il caso per il quale il magistrato dichiara d'ufficio il fallimento, e vi troverà quanto desidera, e che è l'unico caso contemplato dal suo emendamento.